



I.C. "CARMINE - SAN FELICE" - NICOSIA
Prot. 0009638 del 18/09/2026
I-1 (Uscita)

Al Personale Docente
Al Personale ATA
Al DSGA
Ai Responsabili di plesso
Alle famiglie e agli alunni
Al sito istituzionale – Amministrazione Trasparente
Agli Atti

OGGETTO: Direttiva in materia di vigilanza sugli alunni, tutela dell'incolumità e della sicurezza - disposizioni organizzative e obblighi di servizio del personale docente e ATA - a.s. 2026/2027

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'art. 2047 del Codice civile, concernente la responsabilità per il danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere;

Visto l'art. 2048 del Codice civile, recante la disciplina della responsabilità dei precettori e di coloro che insegnano un mestiere o un'arte per i danni cagionati dagli allievi nel tempo in cui sono sottoposti alla loro vigilanza;

Visto l'art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che attribuisce al Dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, nonché la responsabilità della gestione delle risorse e dei risultati del servizio;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Visto il vigente CCNL del personale del Comparto Istruzione e Ricerca, nonché, per le disposizioni tuttora applicabili, la previgente disciplina contrattuale non disapplicata, sostituita o incompatibile con quella successivamente intervenuta;

Richiamato in particolare, l'obbligo del personale docente di assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli studenti, mediante la presenza in classe nei cinque minuti antecedenti l'inizio delle lezioni e l'assistenza degli studenti all'uscita;

Richiamate le disposizioni contrattuali concernenti i compiti del personale ATA e, in particolare, dei collaboratori scolastici in materia di accoglienza, sorveglianza e vigilanza degli studenti nei locali scolastici;

Considerato che la vigilanza sugli studenti costituisce obbligo di servizio direttamente connesso alla funzione esercitata dal personale scolastico e assume carattere prioritario rispetto agli altri obblighi incompatibili con il suo contemporaneo assolvimento;

Considerato che l'obbligo di vigilanza deve essere esercitato con modalità adeguate all'età, al grado di maturazione, all'autonomia personale degli studenti, alle condizioni concrete e alle specifiche situazioni di rischio;



Ritenuto necessario impartire disposizioni organizzative uniformi e vincolanti finalizzate a prevenire situazioni di pericolo e ad assicurare, per l'intera durata della permanenza degli studenti nell'ambito delle attività organizzate dall'Istituzione scolastica, la continuità e l'effettività della vigilanza;

Ritenuto altresì, necessario richiamare tutto il personale alla puntuale osservanza degli obblighi di servizio connessi alla tutela dell'incolumità degli studenti e alla sicurezza della comunità scolastica;

EMANA LA SEGUENTE DIRETTIVA

Le presenti disposizioni costituiscono direttive organizzative e disposizioni di servizio per l'a.s. 2026/27 rivolte, secondo le rispettive competenze, a tutto il personale docente e ATA.

L'obbligo di vigilanza deve essere esercitato in modo continuativo, attivo ed effettivo, con particolare attenzione nei momenti della giornata scolastica nei quali, per la natura delle attività svolte, per gli spostamenti degli studenti o per la temporanea discontinuità dell'attività didattica, risulti maggiore il rischio di eventi pregiudizievoli.

VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

La vigilanza sugli studenti costituisce specifico obbligo di servizio del personale docente e deve essere esercitata per tutto il tempo in cui gli studenti sono affidati all'Istituzione scolastica e, in particolare, al docente responsabile della classe in base al proprio orario di servizio o ai docenti in caso di compresenza. A tal proposito, l'art. 44, comma 7, CCNL Istruzione e Ricerca 2019/2021, dispone che, "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi". La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile.

Durante lo svolgimento delle attività didattiche, la vigilanza sugli studenti della classe compete al docente assegnato alla medesima classe nella relativa scansione temporale, il quale ne assume la responsabilità per l'intero periodo in cui gli studenti risultano affidati alla sua sorveglianza.

Il docente è, pertanto, tenuto ad assicurare una vigilanza effettiva e continuativa e non può lasciare la classe incustodita né allontanarsene senza avere previamente assicurato la temporanea sorveglianza degli studenti.

Qualora il docente, durante lo svolgimento dell'attività didattica, debba, esclusivamente per esigenze eccezionali, impellenti e non procrastinabili, allontanarsi temporaneamente dalla classe, è tenuto, prima di lasciare la scolarità, a richiedere l'intervento di un collaboratore scolastico in servizio, affidandogli temporaneamente la vigilanza sugli studenti sino al proprio rientro.

L'allontanamento deve essere limitato al tempo strettamente indispensabile e avere natura meramente occasionale e temporanea. Esso non può, pertanto, protrarsi per un periodo tale da rendere necessaria l'attivazione delle ordinarie procedure di sostituzione del docente.

È fatto conseguentemente divieto al docente di lasciare, anche temporaneamente, la classe priva di adeguata vigilanza senza avere previamente adottato le necessarie misure organizzative.

Collaborazione del personale collaboratore scolastico

Il collaboratore scolastico assicura la temporanea vigilanza sugli studenti affidatigli dal docente nell'ambito delle attribuzioni proprie del relativo profilo professionale e delle disposizioni organizzative e di servizio impartite dall'Istituzione scolastica.



A tale riguardo, l'Allegato A al CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, recante la declaratoria delle aree del sistema di classificazione del personale ATA del settore scuola, ricomprende espressamente tra i compiti del collaboratore scolastico le attività di accoglienza e sorveglianza degli alunni, anche nei periodi immediatamente antecedenti e successivi alle attività didattiche, durante il cambio dell'ora, in occasione dell'uscita dalla classe per l'utilizzo dei servizi e durante la ricreazione, nonché l'ordinaria vigilanza sugli alunni e la collaborazione con il personale docente.

La temporanea vigilanza richiesta dal docente in caso di necessità indifferibile deve pertanto essere assicurata dal collaboratore scolastico, compatibilmente con le concrete condizioni di servizio e fermo restando l'obbligo di garantire la sicurezza complessiva degli spazi e degli studenti affidati alla propria sorveglianza.

VIGILANZA IN INGRESSO

L'ingresso degli studenti nell'edificio scolastico costituisce momento organizzativo di particolare rilevanza ai fini della sicurezza e deve svolgersi nel rispetto degli orari, delle modalità di accesso e dei percorsi stabiliti dall'Istituzione scolastica.

Al fine di garantire un ordinato e sicuro accesso agli ambienti scolastici, all'inizio di ciascun turno di attività didattica, antimeridiano o pomeridiano, presso ogni ingresso dell'edificio o del plesso utilizzato dagli studenti deve essere assicurata la presenza di almeno un collaboratore scolastico, secondo l'organizzazione del servizio predisposta dal DSGA sulla base delle direttive del Dirigente scolastico. Il collaboratore scolastico incaricato di vigilare gli studenti al loro ingresso nell'edificio scolastico, presta attenzione, durante l'afflusso, all'ordinato accesso ed interviene, nell'ambito delle proprie competenze, in presenza di situazioni suscettibili di determinare pericolo o disordine.

Gli ulteriori collaboratori scolastici in servizio nel turno assicurano la sorveglianza nei piani, negli atri, nei corridoi e nelle rispettive aree di servizio, vigilando sul transito degli studenti sino al loro ingresso nelle aule e prestando particolare attenzione alle scale, ai punti di maggiore affollamento e agli altri spazi nei quali possano determinarsi situazioni di rischio.

Al suono della campanella di ingresso, verificato che gli alunni siano stati presi in consegna dai docenti, i collaboratori scolastici impegnati agli accessi raggiungono, secondo l'organizzazione predisposta dal DSGA, le postazioni e i piani di rispettiva competenza, continuando a vigilare sul regolare e ordinato transito degli studenti. Durante la fase di ingresso, al personale collaboratore scolastico impegnato nella vigilanza non devono essere affidate incombenze differibili, quali fotocopie o analoghe attività, qualora ciò comporti l'abbandono della postazione assegnata.

Obblighi del personale docente nella fase di accoglienza

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli studenti, i docenti della prima ora sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, secondo quanto previsto dall'art. 44, comma 7, del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021.

L'obbligo di servizio del docente decorre, pertanto, dai cinque minuti antecedenti l'inizio delle lezioni e comporta la necessità che lo stesso sia presente nell'aula assegnata, al fine di accogliere gli studenti e assicurarne la vigilanza sin dal loro ingresso.

Le modalità di accoglienza proprie della scuola dell'infanzia e, ove previste, della scuola primaria sono disciplinate dall'organizzazione del singolo plesso, fermo restando che deve essere sempre individuato con chiarezza il momento della presa in carico dell'alunno da parte della scuola.



Accesso di genitori e soggetti esterni

I collaboratori scolastici addetti al presidio degli ingressi assicurano il controllo degli accessi all'edificio scolastico, vigilando affinché non accedano ai locali scolastici persone estranee o non autorizzate.

L'accesso dei genitori, dei visitatori e degli altri soggetti esterni avviene attraverso il portone centrale di ciascun plesso, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento d'Istituto.

I genitori, gli esercenti la responsabilità genitoriale e le persone delegate al ritiro degli alunni non possono accedere liberamente alle aule, ai corridoi e agli altri spazi destinati alle attività didattiche. L'eventuale accesso è consentito esclusivamente nei casi di effettiva necessità o qualora sia stato disposto o autorizzato dall'Istituzione scolastica.

L'accesso di soggetti esterni ai locali scolastici è consentito esclusivamente per motivate esigenze connesse alle attività e ai servizi dell'Istituto. I collaboratori scolastici addetti agli ingressi sono tenuti a verificare il motivo dell'accesso e a fornire le necessarie indicazioni, evitando che persone estranee si introducano o si trattengano autonomamente nei locali scolastici.

I Responsabili di plesso vigilano sulla corretta applicazione delle disposizioni relative agli accessi e segnalano tempestivamente al Dirigente scolastico eventuali criticità o inosservanze.

VIGILANZA IN USCITA DALL'EDIFICIO SCOLASTICO

Al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, presso ciascuna uscita ordinariamente utilizzata deve essere assicurata la presenza di almeno un collaboratore scolastico, secondo l'organizzazione del servizio, con il compito di regolare il corretto flusso delle classi e vigilare sul regolare e ordinato deflusso degli alunni. Gli ulteriori collaboratori in servizio sorvegliano scale, atri, corridoi e percorsi di uscita, evitando, per quanto organizzativamente possibile, sovrapposizioni e situazioni di affollamento.

Si precisa, inoltre, che è fatto divieto di entrare e/o uscire dalle Porte di Emergenza. Si rammenta, inoltre, che è fatto divieto di sostare sulle scale antincendio.

Obblighi dei docenti al termine delle lezioni

In conformità all'art. 44, comma 7, del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, i docenti sono tenuti ad assistere gli studenti all'uscita. I docenti dell'ultima ora si accertano che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula in modo ordinato e accompagnano la propria classe lungo il percorso stabilito sino al punto di uscita o di consegna individuato per il plesso e per l'ordine di scuola, mantenendo una vigilanza effettiva sino al completamento delle operazioni di propria competenza.

Ogni docente, nell'ambito del generale dovere di tutela, interviene anche nei confronti di alunni non appartenenti alla propria classe qualora rilevi comportamenti pericolosi o situazioni di mancata vigilanza. Le classi che, nell'ultima ora, si trovano in palestra, laboratorio o altro spazio diverso dall'aula terminano l'attività in tempo utile per raggiungere ordinatamente, con il docente responsabile, l'uscita prevista. È vietato far sostare anticipatamente gli alunni nei corridoi o negli spazi comuni in attesa del suono della campanella.

Per la scuola dell'infanzia e per gli alunni per i quali non sia prevista l'uscita autonoma, la vigilanza prosegue sino alla consegna al genitore o a persona maggiorenne formalmente delegata. Per gli alunni della scuola secondaria di primo grado eventualmente autorizzati all'uscita autonoma si applicano la normativa vigente, il Regolamento d'Istituto e la specifica autorizzazione acquisita dalla scuola.



Per gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico, gli autisti degli scuolabus sono considerati, ai fini della consegna e del ritiro, soggetti incaricati in relazione alla richiesta della famiglia di fruizione del servizio; la consegna dell'alunno avviene secondo le modalità organizzative previste dal Regolamento d'Istituto e dal servizio di trasporto.

In caso di ritardo del genitore o del delegato nel ritiro dell'alunno, il personale assicura la continuità della vigilanza e si attiva per contattare la famiglia. In caso di mancato ritiro, si applica la procedura prevista dal Regolamento d'Istituto: il docente trattiene inizialmente l'alunno e attiva i contatti con il genitore e/o i delegati; decorso il tempo previsto dal Regolamento senza che sia stato possibile provvedere al ritiro, il personale informa il Dirigente scolastico o il Responsabile di plesso e procede secondo le ulteriori disposizioni regolamentari.

Vie di esodo, uscite di emergenza e scale antincendio

Le uscite di emergenza, le vie di esodo, le scale di sicurezza e gli altri spazi destinati all'evacuazione devono essere utilizzati nel rigoroso rispetto delle disposizioni contenute nel Piano di emergenza dell'Istituzione scolastica e delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi.

È fatto divieto di utilizzare impropriamente o senza autorizzazione le porte e le uscite destinate all'emergenza, ove le stesse non siano individuate dall'Istituzione scolastica anche quali ordinari punti di ingresso o di uscita.

È altresì vietato sostare, depositare materiali o porre qualsiasi ostacolo lungo le vie di esodo, sulle scale di sicurezza e in prossimità delle uscite di emergenza, dovendo tali spazi essere costantemente mantenuti liberi e fruibili per le finalità di sicurezza cui sono destinati.

Il personale docente e ATA è tenuto a vigilare affinché gli studenti osservino rigorosamente tali disposizioni e a segnalare tempestivamente qualsiasi situazione che possa compromettere la piena fruibilità delle vie di esodo.

Compiti dei collaboratori scolastici

Il dovere di vigilanza, pur facendo capo in via principale al personale docente durante lo svolgimento dell'attività didattica, rientra, per gli aspetti specificamente connessi al relativo profilo professionale, anche tra gli obblighi di servizio del personale collaboratore scolastico.

L'Allegato A al CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024, relativo alle declaratorie delle aree del personale ATA, attribuisce al collaboratore scolastico specifici compiti di accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico, nonché attività di vigilanza connesse al regolare funzionamento dell'Istituzione scolastica.

Le predette disposizioni continuano a trovare applicazione in quanto compatibili e non sostituite dal successivo CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca 2022-2024, sottoscritto il 23 dicembre 2025.

In particolare, i collaboratori scolastici, nell'ambito dei posti di servizio loro assegnati, sono tenuti ad assicurare la sorveglianza degli studenti:

- durante l'ingresso nell'edificio scolastico;
- negli atri, nei corridoi, sulle scale e negli altri spazi comuni;
- nei periodi immediatamente antecedenti l'inizio delle lezioni;
- durante il transito verso le aule e i laboratori;
- al termine delle attività didattiche, durante il deflusso verso le uscite;
- in ogni ulteriore circostanza nella quale la vigilanza rientri nelle attribuzioni proprie del relativo profilo professionale o sia richiesta per garantire la sicurezza degli studenti.



La vigilanza del collaboratore scolastico deve essere esercitata con diligenza e continuità nell’ambito dell’area di servizio assegnata, con immediata segnalazione di eventuali condizioni di pericolo, comportamenti a rischio, situazioni anomale o carenze nella sorveglianza.

VIGILANZA DURANTE I CAMBI DELL’ORA TRA I DOCENTI

Il cambio del docente tra un’ora di lezione e quella successiva costituisce un momento di particolare rilevanza sotto il profilo della sicurezza, durante il quale deve essere assicurata, per quanto organizzativamente possibile, la continuità della vigilanza sugli studenti.

Il cambio dell’ora deve avvenire con la massima tempestività. I docenti interessati al cambio non devono attardarsi, dopo il suono della campanella, per incombenze differibili che possano ritardare il raggiungimento della classe successiva. Il docente che deve assumere servizio in un’ora intermedia e che nell’ora precedente non sia impegnato in attività didattica è tenuto a raggiungere con congruo anticipo la classe in cui inizierà il servizio, in modo da assicurare il puntuale subentro al docente dell’ora precedente. Il docente che termina il servizio e non deve recarsi immediatamente in altra classe attende, per il tempo strettamente necessario, l’arrivo del collega subentrante.

Qualora entrambi i docenti siano contemporaneamente impegnati nel passaggio da una classe all’altra, il cambio deve avvenire nel minor tempo possibile, secondo criteri di puntualità, diligenza e ragionevolezza organizzativa.

I collaboratori scolastici assicurano particolare vigilanza nei corridoi e negli spazi comuni durante i cambi dell’ora e sono tenuti a rilevare e segnalare tempestivamente eventuali ritardi, assenze o mancata presenza del docente nella classe, affinché possano essere immediatamente attivate le necessarie misure organizzative.

Qualora rilevino una classe momentaneamente priva di docente, prestano la sorveglianza temporanea strettamente necessaria e segnalano immediatamente la situazione al Responsabile di plesso o ai Collaboratori del Dirigente.

Per motivi di ordine e sicurezza, durante il cambio dell’ora gli studenti non sono autorizzati ad uscire dalla classe: eventuali richieste devono essere rivolte al docente dell’ora che sta per iniziare. Il docente subentrante verifica tempestivamente la presenza degli alunni e segnala senza ritardo eventuali situazioni anomale. I collaboratori scolastici favoriscono l’avvicendamento degli insegnanti, presidiano le aree interessate e, in caso di ritardo significativo del docente, informano immediatamente il Responsabile di plesso o i Collaboratori del Dirigente.

Dovere generale di intervento in presenza di situazioni di rischio

Ferme restando le specifiche responsabilità derivanti dall’affidamento della classe, tutto il personale scolastico è tenuto a intervenire, nell’ambito delle proprie competenze, in presenza di comportamenti manifestamente pericolosi o suscettibili di arrecare pregiudizio all’incolumità degli studenti o di terzi. Il docente, anche qualora non sia assegnato alla classe interessata, non deve ignorare comportamenti a rischio direttamente rilevati negli spazi scolastici, ma è tenuto a richiamare gli studenti al rispetto delle disposizioni vigenti e, ove necessario, a segnalare tempestivamente l’accaduto al docente responsabile, ai collaboratori/coadiutori del Dirigente scolastico o agli altri soggetti competenti.

Analogo obbligo di segnalazione incombe sul personale ATA nell’ambito delle attribuzioni proprie del profilo professionale.



La scuola, quale comunità educante, richiede infatti la collaborazione di tutte le componenti professionali nel prevenire e contrastare comportamenti incompatibili con la sicurezza, il regolare funzionamento dell'Istituzione scolastica e le regole della convivenza scolastica.

VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/PAUSA DI SOCIALIZZAZIONE

L'intervallo o pausa di socializzazione costituisce, a tutti gli effetti, parte integrante del tempo scuola e non determina alcuna sospensione o attenuazione degli obblighi di vigilanza gravanti sul personale scolastico.

La pausa si svolgerà secondo le modalità organizzative stabilite dall'Istituzione scolastica, nel rispetto delle disposizioni impartite dal Dirigente scolastico e delle esigenze connesse alla sicurezza, all'ordinato svolgimento della vita scolastica e alla corretta fruizione degli spazi e dei servizi.

In conformità alla scansione oraria prevista dal vigente Regolamento d'Istituto, gli intervalli di socializzazione si svolgono secondo i seguenti orari:

- Scuola secondaria di primo grado – plessi “Dante” e “Pirandello”: primo intervallo dalle ore 9:43 alle ore 9:55; secondo intervallo dalle ore 11:43 alle ore 11:55;
- Scuola secondaria di primo grado – plessi Villadoro e Sperlinga: primo intervallo dalle ore 9:48 alle ore 10:00; secondo intervallo dalle ore 11:48 alle ore 12:00;
- Scuola primaria – tutti i plessi: primo intervallo dalle ore 9:50 alle ore 10:10; nei giorni in cui sono previste sei ore di lezione, secondo intervallo dalle ore 11:55 alle ore 12:10.

Nella scuola secondaria di primo grado, la vigilanza durante gli intervalli è assicurata dal docente in servizio nell'ora immediatamente precedente la pausa ricreativa e, pertanto, dal docente della seconda ora durante il primo intervallo e dal docente della quarta ora durante il secondo intervallo. Al termine della pausa, la vigilanza passa rispettivamente al docente della terza e della quinta ora.

Nella scuola primaria, la vigilanza durante gli intervalli è assicurata dal docente in servizio nell'ora immediatamente precedente la pausa ricreativa, che permane con la classe per l'intera durata dell'intervallo. Al termine della pausa, la vigilanza passa al docente in servizio nell'ora successiva.

Durante gli intervalli, i docenti sono tenuti ad assicurare una vigilanza continua ed effettiva sugli alunni nelle rispettive aule, senza allontanarsene, prestando particolare attenzione ai comportamenti che possano determinare situazioni di pericolo per l'incolumità degli alunni o arrecare danno a persone, arredi e strutture.

I collaboratori scolastici, secondo le postazioni e le disposizioni di servizio assegnate, assicurano la sorveglianza degli spazi comuni, dei corridoi, degli atri, dei servizi igienici, delle scale e degli accessi, con particolare attenzione alle aree caratterizzate da maggiore afflusso di alunni, e segnalano tempestivamente ai docenti eventuali situazioni di pericolo o comportamenti che richiedano un immediato intervento. Durante l'intervallo non devono essere loro affidate incombenze differibili, quali fotocopie o reperimento di materiali, qualora ciò comporti l'abbandono della postazione di vigilanza.

I docenti devono collocarsi in posizione idonea a controllare effettivamente gli alunni e intervenire prontamente in presenza di corse incontrollate, spinte, giochi violenti, uso improprio di scale, arredi o attrezzature e di ogni altra condotta potenzialmente pericolosa.

Qualora l'intervallo si svolga in cortili, giardini o altri spazi esterni autorizzati, la vigilanza è assicurata costantemente dai docenti incaricati, con il supporto dei collaboratori scolastici secondo l'organizzazione del servizio. Gli alunni non possono allontanarsi dalle aree individuate o disporsi in luoghi che rendano inefficace la sorveglianza.



Durante l'intervallo devono essere tempestivamente impediti o interrotti comportamenti che, in relazione alle concrete circostanze, possano determinare situazioni di pericolo.

In particolare, non sono consentiti comportamenti quali spinte, corse incontrollate in spazi non idonei, giochi violenti o pericolosi, uso improprio delle scale, degli arredi, delle attrezzature o delle strutture scolastiche, nonché ogni altra condotta potenzialmente in grado di mettere a rischio l'incolumità propria o altrui.

Il personale incaricato della vigilanza deve intervenire prontamente in presenza di comportamenti eccessivamente esuberanti o imprudenti, soprattutto nelle situazioni di maggiore affollamento, nelle quali aumenta la probabilità di incidenti o di danni alle strutture e agli arredi.

Gli studenti sono tenuti a rispettare le indicazioni impartite dai docenti e dai collaboratori scolastici nell'esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza e sorveglianza.

Termine dell'intervallo e ripresa delle attività didattiche

Al segnale acustico che indica la conclusione dell'intervallo, gli studenti devono rientrare tempestivamente e ordinatamente nelle rispettive aule e riprendere le attività didattiche secondo le indicazioni impartite dal personale scolastico.

Non sono consentiti ritardi ingiustificati nel rientro in aula. Eventuali comportamenti reiterati o ingiustificati saranno annotati nel registro elettronico e valutati secondo quanto previsto dal Regolamento d'Istituto e dal Regolamento di disciplina, evitando automatismi sanzionatori non coerenti con le procedure disciplinari vigenti.

Docenti incaricati della sostituzione di colleghi assenti

I docenti che sostituiscono, a qualsiasi titolo, colleghi assenti assumono, per l'intera durata della sostituzione, i medesimi obblighi di vigilanza gravanti sul docente ordinariamente assegnato alla classe.

Essi sono pertanto tenuti a esercitare la vigilanza con la medesima diligenza richiesta al docente titolare e ad adottare tutte le misure organizzative e preventive necessarie a tutelare l'incolumità degli studenti loro affidati.

La natura temporanea della sostituzione non comporta alcuna attenuazione degli obblighi di vigilanza connessi all'affidamento della classe.

VIGILANZA DURANTE GLI SPOSTAMENTI TRA AULA, PALESTRA, LABORATORI E ALTRI SPAZI

Gli spostamenti della classe verso palestra, laboratori, biblioteca, aula magna, mensa o altri ambienti avvengono sotto la vigilanza del docente responsabile, in modo ordinato e tale da non creare pericoli o disturbo alle altre classi.

Il gruppo non deve essere lasciato senza sorveglianza durante il tragitto.

Negli spazi esterni di pertinenza dell'Istituto la vigilanza è esercitata dal personale cui gli alunni sono affidati, con il concorso dei collaboratori scolastici secondo il Piano delle attività ATA. Particolare attenzione deve essere prestata a cancelli, scale, dislivelli, aree di transito e zone non immediatamente visibili.

Il docente è tenuto ad accompagnare gli studenti per l'intero percorso, assicurando che il trasferimento avvenga in modo ordinato, disciplinato e sicuro, secondo i percorsi e le modalità organizzative stabiliti dall'Istituzione scolastica.



In caso di compresenza, i docenti assicurano congiuntamente la vigilanza sul gruppo-classe, coordinando la propria azione in modo da garantire un controllo effettivo degli studenti durante l'intero spostamento.

Durante i trasferimenti, i docenti sono tenuti, in particolare, a:

- verificare, prima dello spostamento, che il gruppo-classe sia ordinatamente predisposto al trasferimento;
- mantenere una posizione funzionale all'effettivo controllo degli studenti durante l'intero percorso;
- impedire comportamenti quali corse, spinte, allontanamenti dal gruppo o altre condotte suscettibili di determinare situazioni di pericolo;
- prestare particolare attenzione durante il transito lungo scale, corridoi, atri, rampe, spazi esterni e negli eventuali punti di maggiore affollamento;
- assicurare che gli studenti non si attardino né si allontanino autonomamente dal gruppo;
- adottare modalità di spostamento tali da non arrecare disturbo al regolare svolgimento delle attività didattiche delle altre classi.

I trasferimenti devono, in ogni caso, essere organizzati e attuati in modo tale da prevenire i rischi derivanti da carenze od omissioni nella vigilanza, tutelare l'incolumità degli studenti e del personale e garantire il regolare svolgimento delle attività dell'Istituzione scolastica.

Durante l'attività motoria e l'utilizzo della palestra o degli spazi esterni destinati a tale attività, il docente assicura una vigilanza particolarmente attenta sull'uso degli attrezzi e sul comportamento degli alunni. Gli studenti non devono svolgere attività motoria con caramelle o gomme in bocca né indossare, ove possano costituire fonte di rischio, anelli, bracciali, orologi, collane o altri oggetti analoghi. Al termine dell'attività il docente vigila affinché gli attrezzi utilizzati siano ricollocati correttamente.

USCITA TEMPORANEA DEGLI STUDENTI DALLA CLASSE E ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI

L'uscita temporanea degli studenti dall'aula durante lo svolgimento delle attività didattiche deve essere limitata alle effettive necessità e autorizzata dal docente in servizio, cui compete valutare la richiesta tenendo conto dell'età e del grado di autonomia dello studente, delle circostanze concrete e delle esigenze connesse alla vigilanza e alla sicurezza.

Al di fuori dell'intervallo, il docente autorizza, di norma, l'uscita di un solo studente alla volta, avendo cura di verificare che l'assenza dall'aula si protragga per il tempo ragionevolmente necessario e prestando attenzione al relativo rientro. Per esigenze organizzative, di vigilanza e di igienizzazione dei servizi, l'uscita per l'utilizzo dei servizi igienici non è di norma consentita nella prima e nell'ultima mezz'ora delle attività didattiche, fatti salvi i casi di effettiva e non differibile necessità, le esigenze connesse all'età degli alunni e le situazioni personali o sanitarie che richiedano una diversa gestione. L'autorizzazione all'uscita non determina il venir meno degli obblighi di vigilanza connessi all'affidamento dello studente all'Istituzione scolastica. Il docente è pertanto tenuto ad adottare, secondo criteri di ordinaria diligenza e in relazione alle concrete circostanze, le misure organizzative idonee a evitare allontanamenti ingiustificati o situazioni prevedibili di rischio.

Qualora l'assenza dello studente si protragga oltre un tempo ragionevolmente compatibile con la finalità per la quale l'uscita è stata autorizzata, il docente provvede a verificarne tempestivamente la situazione, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione del personale collaboratore scolastico, senza lasciare incustodita la classe.



I collaboratori scolastici, nell’ambito delle aree e delle postazioni di servizio loro assegnate, assicurano la sorveglianza degli spazi comuni e prestano particolare attenzione agli studenti che transitano nei corridoi o accedono ai servizi igienici durante le ore di lezione, secondo quanto previsto dalle attribuzioni proprie del relativo profilo professionale. Qualora, in casi di oggettiva necessità, l’alunno necessiti di accompagnamento, il docente richiede l’intervento del collaboratore scolastico del piano o del settore, compatibilmente con le condizioni di servizio e con le specifiche esigenze dell’alunno. È fatto divieto di disporre l’uscita degli studenti dall’aula per lo svolgimento di incombenze organizzative o materiali estranee alla loro attività formativa, quali, a titolo esemplificativo, effettuare fotocopie, ritirare stampe, consegnare documenti, reperire materiali o svolgere analoghe commissioni per conto del personale scolastico.

Parimenti, l’allontanamento dello studente dall’aula non può essere disposto quale forma impropria di sanzione disciplinare, né può essere utilizzato come modalità ordinaria di gestione di comportamenti problematici, in quanto determinerebbe una situazione suscettibile di incidere sulla continuità della vigilanza.

VIGILANZA DURANTE LA MENSA E IL TEMPO SUCCESSIVO ALLA REFEZIONE

Nei plessi in cui è attivo il servizio di refezione, la mensa e il periodo immediatamente precedente e successivo costituiscono tempo scolastico a tutti gli effetti. La vigilanza compete ai docenti in servizio secondo l’orario e l’organizzazione del plesso, con la collaborazione del personale ATA per gli aspetti rientranti nelle rispettive attribuzioni.

I docenti vigilano sul comportamento degli alunni, sugli spostamenti, sul rispetto delle regole igieniche e di sicurezza e sull’uso corretto degli spazi. Devono essere osservate le disposizioni dell’Istituto relative ad allergie, diete speciali, somministrazione di alimenti e gestione delle emergenze.

VIGILANZA SUGLI STUDENTI CHE NECESSITANO DI PARTICOLARE ASSISTENZA E SORVEGLIANZA

Nei confronti degli studenti che, in ragione delle specifiche condizioni personali, del grado di autonomia e delle effettive esigenze risultanti dalla documentazione educativa, necessitano di una vigilanza particolarmente attenta, il dovere di sorveglianza deve essere esercitato con modalità adeguate alle concrete necessità individuali e alle situazioni di rischio ragionevolmente prevedibili.

La vigilanza deve essere calibrata sulle concrete condizioni dell’alunno. In presenza di alunni con disabilità, ridotta autonomia, difficoltà di autoregolazione o comportamenti che possano esporre sé o altri a rischio, deve essere assicurato un livello di sorveglianza adeguato alle necessità risultanti dalla situazione concreta e dalla documentazione scolastica pertinente.

La responsabilità di vigilanza non grava esclusivamente sul docente di sostegno: l’alunno con disabilità è alunno della classe e la vigilanza compete ai docenti presenti, secondo il rispettivo servizio, con la collaborazione dei collaboratori scolastici per le funzioni proprie del profilo. Eventuali specifiche misure organizzative sono concordate e formalizzate dalla scuola.

VIGILANZA DURANTE LE USCITE DIDATTICHE, LE VISITE GUIDATE E I VIAGGI D’ISTRUZIONE

Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d’istruzione costituiscono attività didattiche svolte al di fuori dell’ordinaria sede scolastica e, per l’intera loro durata, permane in capo all’Istituzione



scolastica e al personale accompagnatore l'obbligo di assicurare un'adeguata e continuativa vigilanza sugli studenti.

La vigilanza sugli studenti partecipanti deve essere costantemente ed effettivamente assicurata dai docenti accompagnatori per l'intera durata dell'iniziativa, secondo l'organizzazione preventivamente definita dall'Istituzione scolastica.

L'obbligo di vigilanza si estende a tutte le fasi dell'attività e, in particolare, ai trasferimenti, agli spostamenti a piedi, all'utilizzo dei mezzi di trasporto, alle soste, alle visite, alle attività programmate, alla permanenza nelle strutture ricettive e di ristorazione e a ogni altro momento compreso nel programma dell'iniziativa.

I docenti accompagnatori sono tenuti a esercitare una vigilanza attiva, attenta, continuativa e adeguata alle concrete circostanze, tenendo conto dell'età e del grado di autonomia degli studenti, della composizione del gruppo, delle caratteristiche dei luoghi visitati, della tipologia delle attività programmate, delle modalità di trasporto e degli eventuali specifici fattori di rischio.

Gli studenti non possono essere lasciati privi della necessaria vigilanza durante le attività comprese nel programma dell'uscita o del viaggio.

I docenti accompagnatori sono tenuti, altresì, a far rispettare agli studenti le disposizioni impartite dall'Istituzione scolastica, le indicazioni dei responsabili delle strutture visitate e le regole di comportamento e sicurezza applicabili nei luoghi interessati dall'iniziativa.

Quale criterio organizzativo di riferimento, ferma restando la valutazione delle concrete esigenze di sicurezza e vigilanza, l'Istituzione scolastica assume ordinariamente il rapporto di almeno un docente accompagnatore ogni quindici studenti, già indicato dalla C.M. 14 ottobre 1992, n. 291.

Tale rapporto deve essere inteso quale parametro organizzativo di riferimento e non quale automatismo idoneo, di per sé, a esaurire la valutazione delle esigenze di vigilanza.

Il numero degli accompagnatori deve pertanto essere incrementato ogniquale volta le caratteristiche del gruppo, la presenza di studenti che necessitino di particolare assistenza, la natura dell'attività, la destinazione, la durata del viaggio o altre specifiche circostanze rendano necessario un rafforzamento della vigilanza.

L'autorizzazione dell'iniziativa è subordinata alla preventiva individuazione di un numero di accompagnatori ritenuto adeguato a garantire la sicurezza e l'effettiva vigilanza degli studenti partecipanti.

ENTRATE POSTICIPATE E USCITE ANTICIPATE

Le entrate posticipate e le uscite anticipate avvengono secondo il Regolamento d'Istituto e le procedure organizzative adottate. Il ritardo e l'uscita anticipata devono essere registrati nel registro elettronico secondo le modalità in uso.

L'alunno minorenne che esce anticipatamente è affidato al genitore esercente la responsabilità genitoriale o a persona maggiorenne formalmente delegata, previa identificazione secondo le procedure dell'Istituto. Non è sufficiente una mera comunicazione scritta o telefonica per consentire l'uscita anticipata autonoma del minore.



VIE DI ESODO, PORTE DI EMERGENZA E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI

Le vie di esodo, le uscite di emergenza e le scale di sicurezza devono essere mantenute costantemente libere e utilizzate nel rispetto del Piano di emergenza. È vietato utilizzare impropriamente le uscite di emergenza, sostare sulle scale antincendio o collocare materiali che possano ostacolare l'evacuazione. Tutto il personale è tenuto a segnalare tempestivamente al Dirigente, al DSGA, al Responsabile di plesso o agli addetti alla sicurezza, secondo competenza, situazioni di pericolo, guasti, ostacoli, porte o cancelli non funzionanti e ogni altra condizione suscettibile di compromettere la sicurezza.

COMPITI SPECIFICI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

Ferma restando la responsabilità primaria del docente durante l'attività didattica, i collaboratori scolastici esercitano i compiti di accoglienza e sorveglianza previsti dal profilo professionale e dalle disposizioni di servizio. In particolare:

- presidiano gli ingressi e controllano l'accesso del pubblico e dei soggetti esterni;
- sorvegliano atri, corridoi, scale, servizi igienici e altri spazi comuni assegnati;
- collaborano alla vigilanza durante ingresso, uscita, intervallo, cambi dell'ora e spostamenti degli alunni;
- assicurano, quando richiesto e per il tempo strettamente necessario, la temporanea sorveglianza di classi o gruppi in caso di momentanea assenza del docente;
- segnalano immediatamente assenze o ritardi dei docenti e ogni situazione di pericolo o criticità organizzativa;
- evitano di lasciare incustodita la postazione o il settore assegnato senza aver garantito, ove necessario, il coordinamento con altro personale;
- controllano che porte di emergenza, vie di esodo e accessi siano utilizzati correttamente e restino liberi.

COMPITI DEL DSGA E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO ATA

Il DSGA, nell'ambito delle proprie competenze e in coerenza con le direttive del Dirigente scolastico, organizza il servizio del personale ATA mediante il Piano delle attività e le disposizioni di servizio, individuando postazioni e turnazioni idonee ad assicurare la vigilanza nei momenti e nei luoghi di maggiore rischio, con particolare riguardo a ingressi, uscite, cambi dell'ora, intervalli, servizi igienici, scale, corridoi e spazi comuni.

USO DELLE ATTREZZATURE E DIVIETO DI APPARECCHI NON AUTORIZZATI

Il personale docente è tenuto a vigilare sul corretto e sicuro utilizzo, da parte degli studenti, delle attrezzature, degli strumenti e dei materiali impiegati nello svolgimento delle attività didattiche, nel rispetto del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., delle disposizioni di sicurezza e degli specifici regolamenti dei laboratori.

Al fine di ridurre il rischio di incendio e di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, è fatto divieto di introdurre e utilizzare negli ambienti scolastici, senza preventiva autorizzazione dell'Istituzione scolastica, frigoriferi, stufette elettriche, macchine o apparecchi per la



preparazione del caffè e di altre bevande, fornelli a fiamma libera, piastre o fornelli a induzione, nonché dispositivi elettrici non finalizzati alle attività istituzionali. È altresì vietato utilizzare apparecchi con cavi o parti elettriche deteriorate, attrezzature prive dei requisiti di sicurezza o, ove previsto, della marcatura CE. Eventuali apparecchiature necessarie per specifiche esigenze di servizio, didattiche o sanitarie possono essere utilizzate esclusivamente se autorizzate e collocate secondo le indicazioni del Dirigente scolastico e del servizio di prevenzione e protezione.

Non è consentita la preparazione estemporanea di cibi o bevande nei locali scolastici mediante apparecchiature personali o non autorizzate. Restano ferme le attività espressamente previste e organizzate dall'Istituzione scolastica in locali idonei e con attrezzature autorizzate.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008, gli studenti sono equiparati ai lavoratori nei casi e nei limiti previsti dalla medesima disposizione, con particolare riferimento alle attività che comportano l'utilizzo di laboratori, attrezzature, macchine, apparecchiature o l'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici.

Nell'ambito delle proprie competenze, i docenti sono tenuti a:

- vigilare sull'incolumità degli studenti durante lo svolgimento delle attività;
- fornire preventivamente istruzioni chiare sul corretto utilizzo di attrezzature, strumenti e materiali e sui rischi connessi alle attività;
- illustrare e far rispettare i regolamenti dei laboratori e le disposizioni di sicurezza;
- vigilare affinché gli studenti osservino le istruzioni impartite e utilizzino correttamente gli eventuali dispositivi di protezione previsti;
- verificare, nei limiti delle proprie competenze e di quanto immediatamente rilevabile, l'assenza di evidenti condizioni di pericolo;
- impedire l'utilizzo di attrezzature che presentino anomalie evidenti o delle quali sia stato vietato l'uso;
- sospendere l'attività qualora rilevi condizioni che non consentano di proseguirla in sicurezza;
- segnalare tempestivamente ai soggetti competenti eventuali guasti, anomalie o situazioni di rischio.

Gli studenti sono tenuti a rispettare le istruzioni ricevute e non possono utilizzare attrezzature, strumenti o materiali senza autorizzazione o in maniera difforme dalle disposizioni impartite.

Resta fermo che nessuna esigenza didattica può giustificare lo svolgimento o la prosecuzione di un'attività in presenza di condizioni di pericolo concretamente rilevate.

DISPOSIZIONI FINALI

Le disposizioni contenute nella presente Direttiva costituiscono disposizioni di servizio e devono essere puntualmente osservate da tutto il personale interessato, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, competenze e responsabilità.

I Responsabili di plesso collaborano alla concreta attuazione della presente direttiva, segnalando tempestivamente criticità organizzative e proponendo, ove necessario, misure integrative riferite alle caratteristiche del singolo edificio.

Si richiama tutto il personale docente e ATA alla scrupolosa osservanza degli obblighi di vigilanza e alla fattiva collaborazione nell'attuazione delle misure organizzative previste, al fine di assicurare la tutela dell'incolumità, della sicurezza e del benessere delle studentesse e degli studenti.

La presente Direttiva è portata a conoscenza del personale mediante pubblicazione sul registro elettronico ARGO ed è pubblicata su Amministrazione Trasparente.



Repubblica Italiana – Regione Siciliana
Istituto Comprensivo “Carmine – San Felice”
Piazza Marconi n. 6 - 94014 NICOSIA - Tel. 0935-578186
PEO: enic82700l@istruzione.it – PEC: enic82700l@pec.istruzione.it
C.F.: 91065940867 - C.M.: ENIC82700L - Codice Univoco 5JEN1L
Sito web: <https://www.iccarminenicosia.edu.it>



La presente Direttiva entra in vigore dalla data della sua pubblicazione e conserva efficacia per l'intero anno scolastico 2026/2027, fatte salve eventuali successive disposizioni integrative, modificative o sopravvenienze normative e contrattuali.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rossella Maria Rindone

ROSSELLA MARIA RINDONE
18.09.2026 11:40:14 CEST